



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 7

Riunione del 6 OTTOBRE 2011

07.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: FILIPPO PUGLIATTI

Sono presenti:

- Avv. Thomas Martone - Presidente f.f.- relatore
- Avv. Francesca R. Pettinelli - Componente - Relatore
- Avv. Antonio Amato - Componente

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Filippo PUGLIATTI:** *"Per avere, in violazione degli articoli 17 dello Statuto e 19 RAT, quale tesserato FIPAV matricola n. 56250 con qualifica di allenatore di 2° grado, generato e preso parte ai disordini avvenuti nel corso della gara n. 1107 tra la MYAMAY VOLLEY ASD R.C. e la L.C. PROVOLLEY CROTONE, svoltasi il 5 maggio 2011, e per essersi qualificato in quell'occasione, sia agli arbitri della gara sia alle forze dell'ordine intervenute, come Presidente della società MYAMAY VOLLEY ASD R.C., senza averne alcun titolo, come accertato dal G.U.R. Calabria con il comunicato ufficiale n. 28 del 28 Maggio 2011".*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per la riunione del 5 ottobre 2011, successivamente rinviata d'ufficio al 6 ottobre 2011, ove presenziava la Procura Federale in persona del sostituto Avv. Spighetti.

Nessuno è invece comparso per l'incolpato il quale, benché regolarmente convocato non faceva pervenire alcuna memoria difensiva.

./.



La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G. con la richiesta di sospensione del tesserato Filippo Pugliatti per mesi quattro;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione con cui, in data 6 giugno 2011, il G.U.R. Calabria, Avv. Maria Bellomusto, ha trasmesso alla Procura Federale una articolata relazione sui fatti oggetto del presente deferimento.

Alla comunicazione del G.U.R. era allegata copia del rapporto del primo arbitro dell'incontro ed una dettagliata relazione delle indagini da lui espletate mediante audizione del primo arbitro dell'incontro, del segnapunti, dei dirigenti federali presenti all'incontro (Presidente C.R. Calabria, Responsabile Regionale osservatori. Responsabile C.O.G.R.).

Tutti i testi escussi hanno confermato le intemperanze del dell'incolpato così come descritte nel rapporto arbitrale, precisando che il signor Filippo Pugliatti, a loro noto in quanto Revisore dei Conti del C.R. Calabria, non era il Presidente della MYAMAY VOLLEY ASD R.C. non essendo neanche tesserato per quel sodalizio.

Dagli accertamenti è altresì emerso che Presidente della MYAMAY VOLLEY ASD R.C. è il Sig. Pugliatti Francesco.

Ciò premesso, questa Commissione, dopo aver esaminato attentamente la documentazione in atti ed in considerazione del contegno dell'incolpato il quale non ha inteso difendersi neanche in questa sede, ritiene di condividere pienamente le argomentazioni sostenute dalla Procura federale, attesa la palese violazione dei principi di lealtà sportiva emersi dalle condotte contestate all'incolpato.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Filippo Pugliatti la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi quattro, fino a tutto il 18 febbraio 2012.

ILPRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai